



LEGA PRO

COMUNICATO N. 72/DIV – 2 MARZO 2026

72/377

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 27 E 28 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 27 e 28 Febbraio 2026

10^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	L.R. VICENZA	0-1
ARZIGNANO VALCHIAMPO	NOVARA	1-1
CITTADELLA	OSPITALETTO FRANCIACORTA	2-2
DOLOMITI BELLUNESI	RENATE	0-3
IANA ERMINIO	PRO VERCELLI	1-0
INTER U23	ALCIONE MILANO	0-0
PERGOLETTESE	TRIESTINA	2-0
PRO PATRIA	VIRTUS VERONA	2-2
TRENTO	LUMEZZANE	1-1
UNION BRESCIA	LECCO	3-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 27 E 28 FEBBRAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

PRO VERCELLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo di 2 minuti dell'inizio della gara e di due minuti nel secondo tempo, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori (15), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

GIUGLIARELLI JACOPO (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:

1. si alzava dalla panchina aggiuntiva uscendo dall'area tecnica e proferiva parole irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l'operato;

2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava al IV Ufficiale in maniera minacciosa proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRESCO LUIGI

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUSATIS GIOVANNI

(ALCIONE MILANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

KASIM DIJAR MAHMUD

(PRO VERCELLI)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FRANZETTI MAURO

(NOVARA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, uscendo dall'area tecnica, proferiva frasi irrispettose e offensive nei loro confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EL BOUCHATAOUI ACHRAF

(PRO VERCELLI)

per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, entrava in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all'altezza della tibia e provocandogli un forte dolore.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compreso il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell'art 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIAPPELLANO DANIELE

(ALCIONE MILANO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

OLONISAKIN TAIWO HAMID

(DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con uso di forza eccessiva.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SASSARO ALESSANDRO

(PRO PATRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCUDERI GIULIO	(ALCIONE MILANO)
AMATUCCI FRANCESCO	(CITTADELLA)
CLEMENZA LUCA	(DOLOMITI BELLUNESI)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
MOTOLESE MATTIA	(PRO PATRIA)
SOW ASANE	(PRO VERCELLI)

AMMENDA € 500,00

SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
per avere, durante la gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, in un momento di nervosismo, colpiva con un pugno il rivestimento di copertura della panchina ospiti danneggiandola.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

AKPA AKPRO JEAN-GUY	(PRO VERCELLI)
---------------------	----------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
RABBI SIMONE	(CITTADELLA)
KRITTA MARWANE	(LECCO)
POSSENTI MARCELLO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
BENEDETTI GIACOMO	(TRENTO)
JONSSON KRISTOFER	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MASTROIANNI FERDINANDO	(PRO PATRIA)
------------------------	--------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

MORSELLI FABIO	(ALCIONE MILANO)
----------------	------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
METLIKA ANTONIO	(LECCO)

ANATRIELLO GENNARO
ORI RICCARDO
VOCA IDRIZ

(LUMEZZANE)
(RENATE)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COSSALTER THOMAS
NAPOLITANO GESUALDO
CANDELARI PIETRO
CAPONE CHRISTIAN
SORENSEN FREDERIK

(DOLOMITI BELLUNESI)
(LUMEZZANE)
(TRENTO)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTEGNARO LUIGI
COLANGIULI VINCENZO
BOUFANDAR ADAM
DAVIS CHYNOWETH HUDSON
THOMAS

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(LUMEZZANE)
(PRO VERCELLI)
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 2 Marzo 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani